



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, di seguito anche "Codice della Strada", che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. n. 282, in data 13 giugno 2017, recante "Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021 n. 115 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

CONSIDERATO che in data 4 aprile 2016 è entrata in vigore la norma UNI 10772:2016 "Sistemi di Trasporto Intelligenti - Sistemi per l'elaborazione delle immagini video atti al riconoscimento delle targhe", applicata a tutti i sistemi di identificazione basati sul riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, ai fini dell'accertamento delle violazioni al codice della strada;



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

VISTA la richiesta della Società Project Automation s.p.a., con sede in Viale Elvezia, 42 - 20900 Monza (MB), presentata in data 14 dicembre 2018, integrata con il deposito del prototipo il 3 settembre 2020, con la quale detta società ha chiesto l'approvazione del dispositivo per l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità istantanea denominato "K53800_SPEED", di seguito indicato anche, per brevità, come "dispositivo";

VISTI i rapporti delle prove eseguite sul dispositivo ai sensi della norma UNI 10772:2016 presso laboratorio accreditato e, in generale, la documentazione tecnica depositata;

VISTO il voto n. 58/21, reso nell'adunanza del 30 settembre 2021, con il quale la Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo;

VISTA la nota del 26 novembre 2021 con la quale la società Project Automation s.p.a. ha trasmesso le integrazioni richieste, tra cui il "Manuale Utente" revisione 6, emesso in data 26 novembre 2021, di seguito indicato anche, per brevità, come "manuale del dispositivo";

D E C R E T A

Articolo 1 *(Approvazione)*

1. Il dispositivo per l'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità puntuali denominato "**K53800_SPEED**", prodotto dalla società Project Automation s.p.a., con sede in Viale Elvezia, 42 - 20900 Monza (MB), è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento.
2. Il dispositivo è in grado di rilevare il transito di veicoli in violazione, classificarli in macroclassi, acquisire le immagini, gestire le procedure previste per il trattamento dei dati, in base alle caratteristiche tecniche, classi prestazionali e limiti funzionali, indicati negli articoli seguenti.
3. Il dispositivo è anche in grado di riconoscere le targhe dei veicoli in infrazione, ai sensi della norma UNI 10772:2016 "Sistemi di Trasporto Intelligenti - Sistemi per l'elaborazione delle immagini video atti al riconoscimento delle targhe", alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 3.



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

4. Il dispositivo è in grado di oscurare le targhe di eventuali veicoli ripresi nella scena della violazione, ma non coinvolti nella stessa, nonché di oscurare il parabrezza dei veicoli nel caso di riprese frontali.

Articolo 2

(Caratteristiche tecniche e funzionali)

- 1) Il dispositivo è costituito da:
 - a) modulo Illuminatori IR LED;
 - b) telecamera in bianco e nero per lettura targhe;
 - c) telecamera a colori per immagini di contesto;
 - d) unità di elaborazione;
 - e) modulo GPS;
 - f) radar Modulo SPEED per la misurazione della velocità.
- 2) Il dispositivo è in grado di svolgere, oltre e contemporaneamente alle funzioni approvate di cui all'art. 1, le seguenti funzioni accessorie, utilizzabili esclusivamente per finalità statistiche o di monitoraggio, in forma anonima, ovvero senza il trattamento delle targhe dei veicoli in transito, e comunque non utilizzabili ai fini dell'accertamento delle violazioni al Codice della Strada:
 - a) raccolta dati sui veicoli in transito anche non in violazione (classe e velocità);
 - b) memorizzazione immagini di tutti i veicoli in transito per ragioni di pubblica sicurezza.

Articolo 3

(Classi prestazionali e limiti funzionali della funzione di riconoscimento targhe)

1. Il dispositivo, in base ai risultati delle prove base ed estese effettuate in laboratorio ai sensi della norma UNI 10772:2016, è in grado di riconoscere, alle velocità di movimentazione delle targhe pari a 50 e 70 km/h, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, nelle condizioni ambientali diurne e notturne, le targhe delle diverse tipologie di veicoli (posteriori autoveicoli - formati A e B, anteriori autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori), previste dagli articoli 250 e 258 del D.P.R. n. 495/92, con le seguenti classi di accuratezza:
 - a) targhe posteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico canalizzato: classe A;
 - b) targhe posteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico non canalizzato: classe A;
 - c) targhe anteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico canalizzato: classe A;
 - d) targhe anteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico non canalizzato: classe A;
 - e) targhe di motoveicoli e ciclomotori: classe A;



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

2. Il dispositivo ha effettuato prove estese per velocità superiori a quella base, ai sensi della norma UNI 10772:2016, ed è risultato in grado di riconoscere, alla velocità di 235 km/h in classe A, le targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli e dei motoveicoli.
3. Il dispositivo è stato sottoposto a prove funzionali su strada nelle condizioni ambientali diurne e notturne, eseguite da laboratorio accreditato, atte a validare la modalità di funzionamento *free-run*.
4. Il dispositivo è in grado di svolgere le funzioni, ai sensi della norma UNI 10772:2016, con i seguenti limiti geometrici nel caso di rilevamento autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:
 - a) distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 24,60 m;
 - b) altezza massima da terra dell'unità di ripresa: 6,50 m;
 - c) disassamento laterale massimo tra il sistema di ripresa e la mezzeria della corsia/carreggiata da controllare: 11,80 m;
 - d) angolo massimo di deformazione prospettica: 29,8°
 - e) larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 8,00 m;
 - f) profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 2,00 m.
5. Il dispositivo è in grado di monitorare al massimo due corsie, compatibilmente con la larghezza massima di riconoscimento a 0 lx e, pertanto, nel caso di utilizzo su una strada con un numero superiore di corsie, dovrà essere previsto più di un dispositivo, compatibilmente con i limiti geometrici elencati nel comma 4.

Articolo 4

(Installazione ed esercizio)

1. Le condizioni d'installazione degli specifici dispositivi devono rispondere ai limiti indicati nell'articolo 3, comma 4, sulla base delle configurazioni di prova e di quanto riportato nel manuale del dispositivo, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo nella configurazione approvata.
2. L'installazione, in relazione alla sede stradale, deve essere eseguita in conformità al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, in modo da non costituire pericolo per la circolazione, sia dei veicoli, sia dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico ed anche in relazione agli interventi di manutenzione.



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

3. Il dispositivo deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale, secondo quanto previsto dal D.M. 282/2017.
4. Il dispositivo è in grado di funzionare in modo completamente automatico e consente la contestazione differita.

Articolo 5 *(Produzione e commercializzazione)*

1. I dispositivi che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi al prototipo depositato presso questo Ministero in data 3 settembre 2020, e alla documentazione tecnica depositata.
2. I dispositivi che saranno prodotti dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del presente decreto, nonché il nome del produttore.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo e a qualsiasi suo componente oggetto della presente approvazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
4. I dispositivi dovranno essere commercializzati unitamente al manuale del dispositivo, che si applicano nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)



VITO DI SANTO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
21.12.2021
14:43:01 UTC